

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 35/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**, dall'Avv. Angelo Venturini, dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Gianfranco Tobia, dall'Avv. Francesco Saverio Giusti, **Componenti**, con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA** e del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 9 novembre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(103) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAMIANO MASSARELLI (calciatore attualmente tesserato per la Società USD Zagarolo), Società USD ZAGAROLO - (nota N°. 1663/1451 pf 10-11/AM/ma del 21.9.2011).

Letti gli atti;

Visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 21 settembre 2011 nei confronti di:

- Damiano Massarelli, calciatore tesserato per la USD Zagarolo per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS per essersi indebitamente introdotto nella zona spogliatoi al termine della gara Diana Nemi – Lupa Frascati del 26 marzo 2011 ove colpiva al volto con una violenta testata l'Osservatore arbitrale designato Sig. Daniele Ferruzzi;
- la Società USD Zagarolo per violazione dell'art. 4, comma 2, CGS a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti ascritti al proprio calciatore;

Esaminata la memoria difensiva del Massarelli con la quale si eccepisce un vizio dell'atto di deferimento giacchè sia il Massarelli che l'Osservatore arbitrale Daniele Ferruzzi sarebbero stati presenti alla gara come semplici spettatori e senza alcuna veste ufficiale, essendo il Massarelli figlio dell'allenatore della Lupa Frascati ed il Ferruzzi papà di un giocatore della Diana Nemi, e si esclude la diretta responsabilità del Massarelli nell'evento lesivo in danno del Ferruzzi determinato in occasione di una rissa generale verificatasi all'interno della zona spogliatoi;

Ascoltato il rappresentante della Procura federale Avv. Giua il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

Damiano Massarelli: squalifica per anni 3 (tre);

USD Zagarolo: ammenda di euro 1.000,00 (mille).

Ascoltato il difensore dei soggetti deferiti il quale, dopo aver insistito nei contenuti della propria memoria difensiva e sottolineato la mancanza di prove certe sulla effettiva commissione dell'atto illecito, ha concluso chiedendo il proscioglimento dei propri assistiti;

Ritenuto che l'atto illecito deve ritenersi provato in quanto espressamente riferito nel supplemento al rapporto arbitrale, che gode di fede privilegiata ex art. 35 CGS;

Considerato, però, che nella particolare fattispecie vanno valutate alcune circostanze di notevole rilevanza quali: a) non risulta provato in alcun modo che il soggetto deferito

conoscenza la qualifica di osservatore arbitrale del Ferruzzi; b) dall'istruttoria risulta accertato che al termine dell'incontro nella zona degli spogliatoi era presente un notevole numero di persone che discutevano animatamente fra di loro e non risulta invece accertato in quale preciso contesto il Massarelli abbia commesso l'atto illecito; Rilevato, comunque, che il comportamento tenuto dal Massarelli va censurato risultando sicuramente violati i principi di lealtà e correttezza di cui all'art. 1, comma 1, CGS; Considerato che, quanto alla USD Zagarolo, la Società non può che essere sanzionata a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti ascritti al proprio calciatore

P.Q.M.

In parziale accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:
squalifica sino al 30 aprile 2012 per il calciatore Damiano Massarelli
ammenda di euro 1.000,00 (mille/00) per la USD Zagarolo.

(145) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO FRANCHI (all'epoca dei fatti, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Fondi Calcio Srl), PASQUALE LANZILLO (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Fondi Calcio Srl), Società FONDI CALCIO Srl ▪ (nota N°. 2222/1005 pf 10-11/SP/mg del 14.10.2011).

Il Deferimento

Con atto del 14 ottobre 2011 la Procura federale deferiva alla scrivente Commissione:

- il Sig. Antonio Franchi, all'epoca dei fatti, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Fondi Calcio Srl;
- il Sig. Pasquale Lanzillo, all'epoca dei fatti, Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Fondi Calcio Srl ;
- la Società Fondi Calcio Srl;

per rispondere:

i Sig.ri Antonio Franchi e Pasquale Lanzillo, delle violazioni di cui all'art. 1, comma 1, del CGS vigente, in relazione al Titolo II del C.U. n. 117/A del 25/05/2010, "per non aver provveduto, entro il termine del 31/12/2010, a sanare il mancato rispetto del criterio B di cui all'art. 18 dell'Allegato "B" del C.U. n. 117/A del 25.5.2010, non risultando presente la Sala lavoro giornalisti e fotografi";

la Società Fondi Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le violazioni ascritte al proprio Legale rappresentanti.

All'inizio della riunione odierna i Sig.ri Antonio Franchi, Pasquale Lanzillo e la Società Fondi Calcio Srl, tramite il proprio rappresentante, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Sig.ri Antonio Franchi , Pasquale Lanzillo e la Società Fondi Calcio Srl, tramite il proprio rappresentante, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS ["pena base per il Sig. Antonio Franchi, sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 1.670,00 (€ milleseicentoseventanta/00); pena base per il Sig. Pasquale Lanzillo, sanzione dell'ammenda 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 1.670,00 (€ milleseicentoseventanta/00); pena base per la Società Fondi

Calcio Srl, sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00)), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 3.340,00 (€ tremilatrecentoquaranta/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

▪ ammenda di € 1.670,00 (€ milleseicentasettanta/00) ciascuno, per i Sig.ri Antonio Franchi e Pasquale Lanzillo;

*▪ ammenda di € 3.340,00 (€ tremilatrecentoquaranta/00) per la Società Fondi Calcio Srl;
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.*

(107) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società FC FIDENE Srl SSD ▪ (nota N°. 1762/573 pf 10-11/GT/dl del 27.9.2011).

In conseguenza di fatti accaduti in occasione della gara Fidene – Anziolavinio valevole per il Campionato Nazionale di Serie D, disputata il 19 dicembre 2010, il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul C.U. n. 84 del 22 dicembre 2010, resa sulla base del referto arbitrale, infliggeva alla Società SSD Fidene Srl l'ammenda di € 800,00 in quanto, nel corso del primo tempo, propri sostenitori avevano lanciato diversi fumogeni all'indirizzo dei sostenitori della squadra avversaria senza tuttavia colpire alcuno.

Veniva però successivamente e da più fonti accertato che, all'arrivo dei tifosi dell'Anziolavinio nell'impianto sportivo ove si sarebbe svolta la gara, nel mentre costoro, scesi dal pullman che li aveva trasportati, si accingevano a raggiungere la tribuna del campo, un gruppo di circa trenta persone a volto celato tentava di aggredirli, non riuscendovi per l'intervento della forza pubblica che era presente. Siffatto gruppo, tuttavia, iniziava a lanciare contro gli stessi tifosi della squadra ospitata fumogeni, bottiglie, sassi ed altri corpi contundenti e colpiva al volto uno dei detti tifosi, che riportava gravi lesioni personali. Nel frattempo, alcune persone del gruppo si dirigevano verso il pullman che aveva trasportato i tifosi dell'Anziolavinio e che era fermo in sosta, infrangevano un vetro e gettavano all'interno del mezzo una torcia che ne provocava l'incendio. In seguito all'ulteriore intervento della forza pubblica, gli aggressori si disperdevano e quattro di loro, fuggiti a bordo di un'autovettura, venivano fermati dalla Polizia ed sottoposti a procedimento penale.

La Procura federale, in questo contesto, atteso che l'intero accadimento non era venuto a conoscenza del Giudice Sportivo e che non era stato oggetto della sanzione disciplinare

già assunta e che si è sopra riportata, svolte le indagini ed istruita la pratica, accertato che i fatti era stati sicuramente commessi da sostenitori della Società Fidene, con atto del 27 settembre 2011 ha deferito a questa Commissione Disciplinare la Società Fidene Srl SSD, alla quale ha contestato la violazione dell'art. 14 comma 1 CGS per avere i propri sostenitori posto in essere durante lo svolgimento della gara di che trattasi gravi condotte violente nei confronti dei tifosi della squadra ospite, culminate nelle lesioni a persona e nell'incendio del pullman, il tutto accaduto all'interno dell'impianto sportivo e nell'area immediatamente adiacente allo stesso, ove si era svolta la gara.

All'inizio della riunione odierna la Società FC Fidene Srl, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società FC Fidene Srl, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per la Società Fidene Srl, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate per il proprio campo di giuoco, oltre all'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a 1 (una) giornata di squalifica per il proprio campo di giuoco, oltre all'ammenda di € 6.700,00 (€ seimilasettecento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di 1 (una) giornata di squalifica per il proprio campo di giuoco, oltre all'ammenda di € 6.700,00 (€ seimilasettecento/00) per la Società FC Fidene Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(335) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: JOSEPH DAYO OSHADOGAN (Calciatore attualmente svincolato) ▪ (nota N°. 8092/318 PF 09-10/SP/AM/AA/ma del 20.5.2010).

La Procura Federale il 20 maggio 2010 deferiva a questa Commissione il calciatore Joseph Dayo Oshadogan, all'epoca dei fatti per la Società Ternana Calcio e successivamente per la Società Virtus Lanciano, a cui contestava la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 30 commi 1,2,3 dello Statuto Federale per aver omesso di richiedere al Consiglio Federale l'autorizzazione ad adire le vie legali prima della proposizione dell'atto di querela in via ordinaria, avvenuta il 20 febbraio 2007, contro il Sig.

Maurizio Raggi, che a quel tempo svolgeva l'incarico di allenatore della Società Ternana Calcio.

Risultava dagli atti del procedimento che il Collegio Arbitrale presso la FIGC il 9 febbraio 2007 aveva dichiarato la risoluzione del contratto tra il calciatore e la Società di appartenenza e che il 6 marzo 2007 era stato rilasciato dall'Ufficio Tesseramenti della FIGC il certificato internazionale di trasferimento, che il calciatore aveva richiesto per il suo passaggio alla Società Widzew Lodz, affiliata alla Federazione calcio polacca.

Resisteva al deferimento l'incolpato, il quale deduceva che la querela era stata dal medesimo presentata in prossimità della scadenza del termine processualmente utile per siffatta proposizione e solo dopo aver avuto assicurazioni circa l'avvenuto rilascio del certificato di cui sopra, di guisa che la violazione che gli veniva contestata era del tutto inesistente, atteso inoltre che alla data del 22 febbraio 2007 egli non era più tesserato con la Ternana Calcio, né poteva essere tesseramento per altra Società affiliata alla FIGC.

Questa Commissione, con decisione assunta il 16 settembre 2010, rilevato che in data 9 febbraio 2007 il Collegio Arbitrale aveva dichiarato la risoluzione del contratto fra l'Oshadogan Joseph Dayo e la Società Ternana Calcio; riscontrato che la querela era stata presentata il successivo 20 febbraio e che nel periodo intercorso tra il 9 febbraio ed il 20 febbraio 2007 il calciatore non era stato tesserato per alcuna Società, riteneva non applicabile l'art. 1 CGS, al quale il deferimento si era richiamato, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, considerando assorbita ogni questione pregiudiziale e di merito.

Avverso tale decisione, la Procura con atto del 22 settembre 2010 proponeva ricorso alla Corte di Giustizia Federale, deducendo violazione dell'art. 4 del Regolamento FIFA, che prescriveva che "i professionisti che cessano di giocare alla scadenza dei loro contratti ed i dilettanti che cessano di giocare rimarranno tesserati presso l'Associazione nazionale (*rectius*: Federazione) dell'ultima Società per la quale hanno giocato per un periodo di trenta mesi. Il termine decorre dal giorno in cui il calciatore ha giocato per l'ultima volta una partita ufficiale per la sua Società", dando così vita ad una sorta di *perpetuatio* della giurisdizione del Giudice sportivo italiano, che, nel caso di specie, doveva ritenersi sussistente alla data del 20 febbraio 2007 che era stato il momento della proposizione della querela non autorizzata, data in cui non era ancora divenuto operativo il tesseramento con la Società polacca, intervenuto soltanto il successivo 6 marzo 2007.

Con la conseguenza che la decisione impugnata doveva essere revocata, atteso che essa determinava una sorta di vuoto di tutela, del tutto ingiustificato.

L'adita Corte di Giustizia Federale, con decisione assunta a Sezioni Unite, pubblicata sul C.U. n. 229/2010-2011, ristretto il tema del decidere sulla sussistenza della giurisdizione del Giudice Sportivo Nazionale in presenza di un trasferimento all'estero del tesserato o quando viene meno, per qualsiasi altra ragione, il tesseramento dell'atleta con una Società italiana e cioè quando il tesserato non è più vincolato con alcuna Società sportiva italiana, accoglieva il ricorso, motivando che, pur essendo stato dichiarato nullo il tesseramento che legava il calciatore Oshadogan alla Società Ternana Calcio, lo stesso calciatore era comunque tenuto, proprio in virtù del principio sopra richiamato desumibile dall'art. 4 del Regolamento FIFA, al rispetto della normativa propria della Federazione italiana ed in particolare allo Statuto ed al Codice di Giustizia Sportiva almeno fino alla data del suo tesseramento presso la Federazione calcistica polacca. E poiché alla data del 20 febbraio 2007 l'Oshadogan era svincolato dalla Ternana Calcio ma non ancora tesserato in favore

della Società Widzew Lodz, egli era tenuto al rispetto della normativa della Federcalcio italiana ed assoggettato alla giustizia sportiva della Federazione stessa.

E per l'effetto, dichiarava la sussistenza della giurisdizione del Giudice sportivo federale, cassava l'impugnata decisione e rimetteva gli atti a questa Commissione per il merito della vicenda.

Alla riunione odierna, fissata per il dibattimento, è comparsa la Procura federale, la quale ha chiesto la squalifica per mesi 6 (sei) a carico del deferito.

La Commissione osserva quanto segue.

Il principio di diritto pronunciato dalla Corte di Giustizia Federale a Sezione Unite ha natura vincolante e deve pertanto trovare applicazione nella presente decisione, a ciò portando l'interpretazione estensiva dell'art. 37 comma 4 CGS che prevede l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio all'organo che l'ha emessa per l'esame del merito.

Siffatto principio di diritto, applicato al caso in esame, porta ad affermare la sussistenza della violazione ascritta al calciatore Joseph Dayo Oshadogan per aver egli disatteso il vincolo di giustizia, con conseguente accoglimento delle richieste sanzionatorie della Procura Federale, che sono conformi ai minimi edittali previsti dall'art. 15 commi 1b) e 2 comma 1 inciso 6 CGS.

P.Q.M.

infligge al calciatore Joseph Dayo Oshadogan la squalifica di mesi 6 (sei).

(102) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FEDERICO CEPILE (Agente di calciatori) - (nota N°. 1693/86 pf 11-12/GT/dl del 23.9.2011).

Il deferimento

Con provvedimento del 23 settembre 2011, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Cepile Federico, iscritto nel Registro Agenti FIGC, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 29 n. 2 NOIF, 3 comma 1 e art. 19 commi 3 e 5 del vigente Regolamenti Agenti, per aver concluso un mandato con un calciatore avente, all'epoca della sottoscrizione dello stesso, la qualifica di " dilettante".

Alla riunione odierna, fissata per il dibattimento, è comparsa la Procura federale, la quale ha chiesto la sanzione dell'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) a carico del deferito.

Motivazione della decisione

Ciò premesso, la Commissione, esaminati gli atti, ritiene, innanzitutto, che gli agenti dei calciatori, pur non avendo alcun vincolo associativo nei confronti della FIGC o nei confronti di Società di calcio affiliate alla FIGC, non potendo essere considerati tesserati della FIGC, sono comunque tenuti, ex art. 19 commi 3 e 5 del vigente Regolamento Agenti, all'osservanza delle Norme federali, regolamentari e statutarie della FIGC.

Pertanto, nel caso di specie, la Commissione, accogliendo la richiesta della Procura federale, ritiene che il Sig. Cepile Federico sia colpevole per aver omesso di accertare il vero status del tesserato al momento della sottoscrizione del mandato, con ciò violando i doveri di lealtà, probità e correttezza sportiva di cui all'art 1, comma 1 del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del vigente Regolamento Agenti.

Il dispositivo

Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere al Sig. Cepile Federico, iscritto nel Registro Agenti FIGC, la sanzione dell'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).

(143) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO CAVERNI (all'epoca dei fatti, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl), GIORGIO D'INNOCENZO (all'epoca dei fatti, Amministratore delegato con poteri di rappresentanza Legale della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl), Società ALMA JUVENTUS FANO 1906 Srl - (nota N° 2220/1004 pf 10-11/SP/mg del 14.10.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, su istanza della parte deferita, rinvia il procedimento alla riunione del 14.12.2011, ore 14, senza ulteriore avviso.

(144) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE GIOVANNI CAFFO (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società US Vibonese Calcio Srl), Società US VIBONESE CALCIO Srl - (nota N° 2216/1003 pf 10-11/SP/mg del 14.10.2011).

Il Deferimento

Con atto del 14 ottobre 2011 la Procura federale deferiva alla scrivente Commissione:

- il Sig. Giuseppe Giovanni Caffo, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società US Vibonese Calcio Srl ;
- la Società US Vibonese Calcio Srl;

per rispondere:

il Sig. Giuseppe Giovanni Caffo delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS vigente, in relazione al Titolo II del C.U. n. 117/A del 25/05/2010, "per non aver provveduto, entro il termine del 31/12/2010, a sanare il mancato rispetto del criterio B di cui all'art. 18 dell'Allegato "B" del C.U. n. 117/A del 25.5.2010, in quanto la sala lavoro giornalisti e fotografi non risultava presente";

la Società US Vibonese Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le violazioni ascritte al proprio Legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Giuseppe Giovanni Caffo e la Società US Vibonese Calcio Srl, tramite il proprio rappresentante, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Giuseppe Giovanni Caffo e la Società US Vibonese Calcio Srl, tramite il proprio rappresentante, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS ["pena base per il Sig. Giuseppe Giovanni Caffo, sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 1.670,00 (milleseicentoseventanta/00); pena base per la Società US Vibonese Calcio Srl, sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 3.340,00 (€ tremilatrecentoquaranta/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di

primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *ammenda di € 1.670,00 (milleseicentasettanta/00) per il Sig. Giuseppe Giovanni Caffo;*
- *ammenda di € 3.340,00 (tremilatrecentoquaranta/00) per la Società US Vibonese Calcio Srl;*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il Presidente della CDN
Avv. Salvatore Lo Giudice

Publicato in Roma il 9 Novembre 2011.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete